



11440/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Dott. GIUSEPPE CARACCILOLO
- Dott. GIULIA IOFRIDA
- Dott. ROBERTA CRUCIFITTI
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Presidente -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

Oggetto

I.V.A.  
ACCERTAMENTO

Ud. 28/04/2016 - CC.

R.G.N. 4774/2015

Ca. 4660  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4774-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) SRL;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 6586/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 9/6/2014, depositata il 02/07/2014;

3124  
46

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

#### In fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un  
motivo, nei confronti della (omissis) srl (che non resiste), avverso  
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,  
Sezione Staccata di Salerno n. 6586/12/2014, depositata in data  
2/07/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione  
di un avviso di accertamento, per IVA dovuta in relazione all'anno  
d'imposta 2002, a seguito di recupero a tassazione di costi correlati a  
fatture emesse per operazioni, ritenute dall'Ufficio centrale, inesistenti -  
è stata, in parte, riformata la decisione di primo grado, che aveva  
respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere parzialmente il  
gravame della società contribuente (limitato comunque alla  
contestazione dei soli rilievi attinenti ai rapporti commerciali con le  
società " (omissis) srl e (omissis) srl"), hanno sostenuto che, in  
relazione al recupero a tassazione dell'IVA correlata ai rapporti tra la  
contribuente e la (omissis) srl, l'avviso era illegittimo, pur nell'inattendibilità  
della contabilità tenuta dalla contribuente, in quanto, con altra sentenza  
d'appello, n. "47/4/2008", depositata il "28/04/2008", non impugnata  
e passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria  
della C.T.P. di Avellino, "è stato riconosciuto il credito IVA relativo all'anno  
2002".

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata  
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale  
comunicazione alle parti.

#### In diritto

*Chiofalo*

*A*



1. L'unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2909 c.c., è fondato.

Il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria, anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con conseguente necessità, per ciascun anno, di accertarne la persistenza, cfr. Cass.4832/2015), assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez.U, Sentenza n.13916 del 16/06/2006; Cass. 9512/2009; Cass. 24433/2013).

In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015).

Si è così precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto, e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (*ex plurimis*, Cass. nn. 22941 del 2013, 1837 del 2014).

Nella specie, come risulta dall'esame degli atti, la sentenza, indicata nella decisione impugnata come avente efficacia di giudicato esterno vincolante, aveva ad oggetto una cartella di pagamento emessa, ex art.54 bis DPR 633/1972, per l'anno 2003, stante l'omesso versamento



dell'IVA, conseguente ad errore formale commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione (mancata indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2002), mentre il presente giudizio ha ad oggetto il disconoscimento sostanziale, ex art.54 DPR 633/1972, dell'IVA portata in detrazione, per contestata inesistenza delle operazioni che giustificavano l'IVA esposta a credito e portata in detrazione per l'anno 2002.

Peraltro, nella specie, si controverte di IVA ed occorre, al riguardo, richiamare la giurisprudenza comunitaria in ordine ai limiti del carattere vincolante del giudicato nazionale.

Questa Corte (Cass. 16996/2012; Cass.12249/2010), ha così affermato che *“le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 cod. civ., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta”*.

La sentenza della C.T.R. non è pertanto in linea con i suddetti principi di diritto.

2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corté accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 28/04/2016.

Il Consigliere est.

Dott. Giulia Iofrida



Il Presidente


Dott. Marcello Iacobellis

Fallimenti e Società.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... 24 GIU. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PABBINI



Fallimenti e Società.it